

**COMUNE DI VILLANTERIO**  
**(Provincia di Pavia)**  
**IL REVISORE DEI CONTI**

nominato con deliberazione consiliare n. 39 del 27.11.2017, premesso che:

- l'art. 5, comma 3 del CCNL del 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004, prevede che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e le relative certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori". A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale Organismo entro 5 giorni corredata da apposite relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;

- in data 04.12.2018, sono state trasmesse le relazioni illustrative e tecnico finanziarie per l'anno 2018 sottoscritte dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario comunale;

- In data 04.12.2018 è stato trasmesso il contratto decentrato integrativo del personale dipendente per l'anno 2018 stipulato il giorno 26.11.2018;

considerato che:

- l'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 165/2001 e s. m. i. prevede che: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche Amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e della Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

- l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che: "Le pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che : "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";

visto che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 9.11.2018 si è provveduto all'approvazione delle quantificazioni delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'utilizzo del fondo per l'anno 2018 (parte stabile) e delibera n. G.C. n. 147 del 24.11.2018 per l'integrazione della parte stabile. Le risorse decentrate sono quantificate in euro 45.858,64;

- che la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali, hanno siglato in data 26/11/2018 il CCDI per il personale dipendente per l'anno 2018;

valutato che:

è stata effettuata la verifica in ordine alla corretta costituzione delle risorse decentrate e al legittimo utilizzo delle stesse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo le indicazioni applicative fornite dalla Circolare 8 agosto 2014, sottoscritta congiuntamente dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

valutato, altresì, con riguardo alle risorse decentrate a natura variabile, che:

è stato conseguito, per l'anno 2017, l'obiettivo di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nel rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, come da certificazione inviata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che, sulla base dei relativi prospetti previsionali, tale saldo sarà conseguito anche per l'anno in corso;

sono state rispettate, nel 2017, le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, secondo le direttrici interpretative fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 25/SEAUT/2014/QMIG, adottata nell'adunanza del 15 settembre 2014, tenendo conto delle voci di spesa da includere ed escludere, come indicate dai relativi questionari approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che, sulla base dei dati previsionali, tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno in corso;

**CONSIDERATO** che dall'esame degli atti si può rilevare che:

**ANNO 2018**

Il totale del fondo da certificare è pari ad € 45.858,64 di cui il totale delle risorse stabili è pari ad € 33.696,70 e la parte variabile è pari ad € 12.161,94 di cui euro 1.111,78 per economie minori straordinari ai sensi dell'art. 14 comma 4 CCNL 1998-2001 ed euro 8.616,16 per nuovi servizi o miglioramenti di servizi esistenti ai sensi art. 67, comma 5.

**DECURTAZIONE**

Non sono state effettuate decurtazioni dal fondo.

**RECUPERI**

Non sono stati effettuati recuperi.

**ESAMINATA**

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria che contengono e sviluppano in modo analitico ed esaustivo pressoché la totalità dei punti previsti nello schema ministeriale;

**RILEVATO**, altresì, che il CCDI 2018 è rispettoso delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 557-quater, come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis della Legge 114/2014;

**DATO ATTO** che, il parere del revisore dei conti deve, quindi, attenersi sia alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio - da intendersi come corretta apposizione di un vincolo sulle risorse dell'ente, derivante da un fondo costituito in conformità alla legge e al CCNL - che all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

**CERTIFICA POSITIVAMENTE:**

- la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria;
- l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la determinazione delle modalità di impiego delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 relativo al personale non dirigente del Comune di Villanterio.

Si fa presente, comunque, che la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria, con propria deliberazione n. 23 del 21.03.2016 ha previsto che "per integrare il fondo variabile ai sensi dell'art. 15, c. 5 del CCNL 01/04/1999 occorra un preventivo specifico programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini e che è inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta Comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell'anno se non addirittura negli ultimi mesi dell'esercizio precedente per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico" ed ha rilevato come "la giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria per l'erogazione di compensi di produttività non proceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro".

Villanterio, 17.12.2018

IL REVISORE DEI CONTI

Enzo Maria Buggini Fanalis  
